

Art. 3. — La franchigia da tassa di circolazione nel Regno è concessa ai velocipedi ed agli automobili condotti da cittadini sanmarinesi effettivi residenti nella Repubblica, che siano proprietari dei veicoli e purchè non se ne valgano per uso pubblico permanente con itinerario fisso; intendendosi però esclusi dall'uso pubblico i casi di semplice noleggio temporaneo da e per la Repubblica.

Non esclude il concetto della residenza il fatto di tenere altra abitazione fuori del territorio della Repubblica, purchè ciò non dipenda da impiego stabile nel Regno.

I non sanmarinesi al servizio della Repubblica ivi residenti, sono equiparati, durante il tempo del loro servizio, ai cittadini sanmarinesi effettivamente residenti.

Il nome del proprietario del veicolo e le altre sue generalità risulteranno, per i motocicli e per le vetture automobili, dalla licenza di circolazione.

Per i velocipedi, il Governo della Repubblica rilascerà apposito documento di proprietà, comprendente l'indicazione della casa costruttrice ed il numero progressivo del telaio, od altro elemento di identificazione.

È ammesso che ogni vettura automobile possa essere condotta da un'altra persona al servizio del proprietario, regolarmente abilitata.

Il nome di tale persona ed i successivi eventuali cambiamenti saranno iscritti dal Governo della Repubblica nella licenza di circolazione del veicolo.

Art. 4. — I proprietari di velocipedi o di automobili, che risiedono a San Marino e che non sono cittadini effettivi della Repubblica, per circolare nel Regno sono tenuti all'osservanza delle disposizioni degli articoli precedenti ed al pagamento della relativa tassa di circolazione. Essi possono acquistare i contrassegni dei velocipedi e motocicli presso qualsiasi Comune del Regno. La tassa per le vetture automobili deve invece essere pagata presso l'ufficio del registro di Rimini.

Art. 5. — Le dimensioni ed indicazioni delle targhe degli automobili di proprietà dei cittadini sanmarinesi e delle persone residenti a San Marino, di cui nell'articolo precedente, saranno stabilite di concerto fra il Governo italiano e quello della Repubblica, anche in relazione agli accordi che al riguardo intervenissero fra gli Stati

aderenti alla Convenzione internazionale relativa alla circolazione degli automobili.

Art. 6. — La presente Convenzione sarà ratificata, e le relative ratifiche saranno scambiate appena possibile.

Essa avrà effetto dal dì dello scambio delle ratifiche e durerà finchè resterà in vigore la Convenzione d'amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino.

Fatto a Roma, in doppio originale, il 1° agosto 1913.

A. Di San Giuliano

(L. S.).

Torquato Carlo Giannini

(L. S.).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione della proposta di legge: Costituzione del comune di Pari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Costituzione in comune delle frazioni di Pari e Casale di Pari.

Se ne dia lettura.

BIANCHI VINCENZO, segretario, legge: (Vedi *Stumpato* n. 389-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Le frazioni di Pari e Casal di Pari, insieme con le borgate di Casenovole e Monte Antico, sono separate dal comune di Campagnatico e costituite in comune autonomo, sotto la denominazione di comune di Pari, e con sede municipale in Pari ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge, a partire dal 1° luglio 1916 ».

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questa proposta di legge.